

Gruppo Spontaneo di Cittadini

16142 Genova



SINDACO
SVILUPPO
URBANISTICO
URBAN LAB

UFFICIO IN CARICO 19-04-2012
FASC. N° 73

(37)
Sindaco
Dir. Sub. Urb.
Urban Part

Al Sig. Sindaco
del Comune di Genova
Prof.ssa **Marta Vincenzi**
Archivio Generale - Protocollo
Piazza Dante 10
16121 Genova

Al Vicepresidente e
Assessore Pianificazione Territoriale, Urbanistica
della Regione Liguria
dott.ssa **Marylin Fusco**
Piazza De Ferrari 1
16121 Genova

Oggetto: Osservazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011 inerente l'adozione del Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi del comma 2 lettera d) dell'art. 38 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 "Legge urbanistica regionale".

Premesso che il Nuovo Piano Urbanistico Comunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 7 dicembre 2011, inserisce l'area compresa tra via C. Viazzi e salita dell'Aquila nell'Ambito di Conservazione dell'impianto Urbanistico (AC-IU).

Che la Disciplina delle destinazioni d'uso, nelle Funzioni ammesse Principali, consente: Residenza, strutture ricettive alberghiere, servizi privati, connettivo urbano escluso le sale da gioco polivalenti, le sale scommesse, bingo e simili, uffici, artigianato minuto, esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nei limiti previsti dalla disciplina di settore.

Che in detto Ambito le funzioni Complementari sono: Depositi di cui all'art. 12 punto 8.3 delle Norme generali, attività produttive e artigianali di cui all'art. 12, punto 7.3, lettera a) delle Norme Generali, ad esclusione della logistica, nonché ammette la realizzazione di: **Parcheggi pertinenziali, parcheggi liberi da asservimento e parcheggi "fai da te"**.

Che la Disciplina degli interventi edilizi consente:
Interventi sul patrimonio edilizio esistente

Il cambio d'uso dei piani fondi accessibili carrabilmente è consentito esclusivamente per la realizzazione di parcheggi.

Ristrutturazione edilizia, Consentita, purché prevista da un progetto che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo architettonico e funzionale, con la seguente limitazione:

- l'ampliamento volumetrico nel limite del 20% della S.A. esistente è consentito anche tramite la sopraelevazione di un solo piano.


Interventi di ricostruzione e nuova costruzione

Sostituzione edilizia Consentita, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario anche in relazione al contesto.

Nuova costruzione, Consentita limitatamente a:

a) **parcheggi privati esclusivamente interrati per le quantità eccedenti le quote minime pertinenziali;**

b) nuovi edifici, mediante demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nell'ambito del lotto, salvo che per gli edifici significativi sotto il profilo monumentale, architettonico, paesaggistico o documentario anche in relazione al contesto, con incremento della S.A. esistente nel limite del 30% esclusivamente per effetto di recupero di S.A. derivante da anticipati interventi di demolizione, come disciplinato all'art. 10 delle Norme generali, fatta eccezione per gli edifici da destinare a strutture ricettive alberghiere da assoggettare a specifico vincolo di destinazione d'uso che possono incrementare la S.A. senza recupero della relativa S.A.



Che la citata area è stata descritta e perimetrata in seguito allo studio geologico e geomorfologico a cura di De Stefanis A., Marini M., Terranova R. - *Studio geologico del versante franoso di Viale Bracelli con l'ausilio dell'indagine elettrica per la sua sistemazione idrogeologica nel quadro dell'espansione urbanistica di Genova*. (Atti 2° Conv. Naz. Studi Problemi Geol. Applicata. Genova set. 1971.)

Che il Piano di bacino stralcio del torrente Bisagno - Modulo B - Indicazioni della Pianificazione del Bacino pagg. 59-60 del Fascicolo 2 - Volume 2 (approvato con D.C.P. n. 62 del 4/12/2001 e con D.G.P. n. 550 del 20/12/2005) per la Zona bacino Fereggiano (codici frana 1, 5, 9, 10) descrive:

In tale area sono presenti 4 situazioni franose che interagiscono direttamente con il tessuto urbano presente sul basso versante. In particolare nella frana di Via Bracelli (1), che intorno agli anni '70 ha subito una rimobilizzazione a causa di interventi antropici e che presenta rilevante

estensione, vanno progettate attività di monitoraggio e controllo dell'area e la predisposizione di un piano di protezione civile finalizzato all'eventuale sgombero da attuarsi in relazione al verificarsi di ulteriori riattivazioni.

Che l'Amministrazione Comunale di Genova, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 16.7.1997, di adozione del nuovo P.R.G., inseriva l'area in oggetto come zona W (la zona W comprende porzioni eterogenee di territorio che non devono essere destinate all'edificazione, in ragione di specifiche caratteristiche geomorfologiche e della necessità di istituire zone filtro per funzioni scarsamente compatibili o di preservare spazi liberi strutturati) motivata dal fatto che le analisi geologiche condotte per la stesura del P.R.G./P.U.C. indicano per tale ambito la Zona D (aree con suscettività d'uso limitata e/o condizionata all'adozione di cautele specifiche) ed in quanto in queste zone le condizioni individuate alla scala di pianificazione pongono in evidenza criticità di una certa rilevanza, determinate dallo spessore delle coltri, dall'assetto giaciturale dei giunti di stratificazione e di fessurazione, dallo stato di continuità della massa rocciosa, dal grado di pendenza dei versanti e dalla presenza di fenomeni geomorfologici progressi (frane quiescenti, paleofrane).

Che il citato Piano di Bacino del torrente Bisagno nella carta dei regimi normativi, inserisce parte dell'area in "Versante non insediato mantenimento tipo A", **ove in ragione di un alta propensione al dissesto non sono compatibili nuove edificazioni**, mentre la restante area viene classificata "Fondovalle e Versante Urbano Mantenimento", dove con certe limitazioni sono ammessi alcuni interventi.

Che la prima finalità di una corretta pianificazione e gestione del territorio dovrebbe essere quella di mantenere la destinazione a **zona di salvaguardia, considerata la delicatezza geologica del sito, già oggetto di un pesante intervento di consolidamento**, canalizzazione delle acque e messa in sicurezza, tale da indirizzare, per l'area, una zonizzazione urbanistica **deliberatamente vincolistica** proprio per queste ragioni.



Che in un non troppo lontano periodo, era il gennaio 1970, un movimento franoso e una serie di smottamenti suscitarono allarme e panico fra gli abitanti della zona, e un'azione della Magistratura ingiunse al Comune di Genova di realizzare opere di raccolta e canalizzazione delle acque e messa in sicurezza dei versanti con un costo a carico del Comune, ovvero della collettività, di circa due miliardi di lire.

Che, anche più recentemente, era l'anno 2003, a causa della delicatezza della zona, sono stati eseguiti importanti lavori di consolidamento dei terreni antistanti i civici 11 – 15 di via C. Viazzi (si veda a tal proposito la relazione redatta dallo Studio Berardi-La Magna).

Ciò premesso, il Comitato Spontaneo Cittadini chiede alle SS. LL. che il Nuovo Piano Urbanistico Comunale **non consenta**, per l'area sopra descritta, **nessun tipo di intervento atto a modificare lo stato dei luoghi**, inserendo uno specifico ambito particolarmente ed estremamente cautelativo, tale da non consentire nessuna fruibilità urbanistica, proprio in funzione delle tipologie relative alle problematiche emerse e della necessità di approfondire alcune tematiche connesse a situazioni specifiche atte a migliorare le condizioni di stabilità delle aree.

Referenti Comitato spontaneo cittadini